



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2840 di data 6 luglio 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori di sistemazione ed allargamento della pista da sci da discesa n. 8/1/25 denominata "NUBE D'ARGENTO" nel tratto compreso tra quote 1720 e 1660 m.s.l.m., compresa la sostituzione del relativo impianto di innevamento programmato, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 9 marzo 2020, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di sistemazione ed allargamento della pista da sci da discesa n. 8/1/25 denominata "NUBE D'ARGENTO" nel tratto compreso tra quote 1720 e 1660 m.s.l.m., compresa la sostituzione del relativo impianto di innevamento programmato, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giordano Farina, datati marzo 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori di sistemazione ed allargamento della pista da sci da discesa denominata "Nube d'Argento" nel tratto compreso tra quote 1720 e 1660 m.s.l.m., che si estende per circa 360 m tra il bivio della pista da sci "Collegamento Nube d'Argento - Fortini" e la confluenza della pista da sci "Pozza Vecia", e la contestuale sostituzione del relativo impianto di innevamento programmato divenuto ormai obsoleto e sottodimensionato. L'obiettivo del progetto è di adeguare la conformazione della parte finale della pista al resto del tracciato che è stato recentemente sistemato ed allargato, in modo da migliorarlo in termini di sciabilità e di sicurezza. Nel complesso gli allargamenti del tracciato sono compresi tra circa gli 8 e 33 m, la larghezza minima viene portata dai 15 ai 25 m, mentre quella massima dai 28 ai 48 m, circa. I lavori prevedono interventi di ampliamento del piano sciabile, sia in destra che in sinistra orografica, e la rettifica e regolarizzazione delle pendenze trasversali e longitudinali del tracciato, tramite operazioni di scavo e di riporto a compensazione, previo il taglio di alcune piante e la scarifica del terreno vegetale, nonché la sostituzione dell'impianto di innevamento programmato mediante la posa di nuove condutture interrato di alimentazione idrica, dell'aria compressa ed elettrica per un sviluppo di circa 255 m, e di circa n. 4 pozzetti attrezzati per il collegamento dei generatori di neve. Tutte le superfici interessate saranno sistemate a fine lavori mediante il riposizionamento del terreno vegetale precedentemente rimosso ed accantonato ed il rinverdimento con semina e pacciamatura di fieno.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna di Campiglio, Via Presanella, 12, all'esecuzione dei lavori di sistemazione ed allargamento della pista da sci da discesa n. 8/1/25 denominata "NUBE D'ARGENTO" nel tratto compreso tra quote 1720 e 1660 m.s.l.m., compresa la sostituzione del relativo impianto di innevamento programmato, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - il tratto della pista oggetto degli interventi dovrà essere chiaramente delimitato sul terreno attraverso una idonea picchettatura pienamente rispondente agli elaborati progettuali, che dovrà essere mantenuta fino al termine dei lavori per l'eventuale verifica di conformità al progetto approvato;
 - al fine di non conferire un'eccessiva artificializzazione delle superfici movimentate dovrà essere eseguito un perfetto ed armonico raccordo tra i luoghi oggetto degli interventi e l'andamento naturale delle zone limitrofe;
 - i rinverdimenti dovranno essere effettuati con particolare cura allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale i terreni interessati dai lavori dovranno essere bonificati da acque di scorrimento superficiale o di deflusso mediante la realizzazione di canalette trasversali in terra e fossi di guardia laterali. Tutte le opere dovranno essere mantenute in piena efficienza durante la stagione di non innevamento;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
 - in fase cantieristica dovrà essere adottata massima cautela per evitare sversamenti, di qualsiasi inquinante, nell'area oggetto degli interventi;
 - i lavori dovranno essere eseguiti rispettando i franchi minimi verticali stabiliti dalla normativa vigente per le linee funiviarie, fra il bordo inferiore del veicolo di trasporto ed il terreno, in particolare per quanto riguarda l'intervento di riporto previsto in corrispondenza della sezione 5. Al termine dei lavori dovrà essere data comunicazione al Servizio impianti a fune e piste da sci del franco minimo effettivamente riscontrato;
3. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione all'avvenuto versamento sul **capitolo provinciale per migliorie boschive** di una somma di **€ 2.650,00** (euro duemilaseicentocinquanta/00) pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
4. di dare atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare il tracciato sciistico a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

8. di disporre che qualora l'intervento relativo alla sostituzione dell'impianto di innevamento programmato non comporti cambiamenti di portata, periodo o volumi di acqua già concessi, dovrà essere inviata una comunicazione (modulo VRCOM) al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche (SGRIE); qualora dovesse invece cambiare anche uno solo dei suddetti parametri andrà presentata una domanda di variante della concessione allo SGRIE e si dovrà attendere il rilascio del conseguente provvedimento;
9. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza mentre al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche viene inviata copia della presente deliberazione;
10. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/fr